


CONVITTO NAZIONALE "V.EMANUELE II" CAGLIARI

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato
dal Collegio dei Docenti in data in data 05/11/2021
e dal Commissario *ad Acta* in data 10/11/2021

Scuola Secondaria di I grado
Scuola Secondaria di II grado
Semiconvitto



REGOLAMENTO di DISCIPLINA

Redatto ai sensi del DPR n° 249/1998, Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
del DPR n° 235/2007 e successive modifiche e integrazioni

PREMESSA

- a. Le sanzioni disciplinari sono ispirate ai seguenti principi fondamentali:
- finalità educativa e costruttiva, non solo punitiva, volta al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - temporaneità;
 - proporzionalità alla gravità dell'infrazione ed eventuale recidività nel corso del medesimo anno scolastico;
 - riparazione del danno, ove possibile, che comunque non estingue la mancanza;
 - non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto.
- b. Gli interventi sanzionatori sono riferiti al comportamento dello studente durante tutte le attività scolastiche/semiconvittuali curricolari ed extracurricolari e in tutti gli ambienti e le situazioni in cui la vigilanza è affidata all'Istituzione Educativa (spazi interni ed esterni, viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, spettacoli, stage, assemblee, conferenze, etc.).
- c. Allo studente può essere offerta la possibilità di commutare la sanzione disciplinare in attività alternative o socialmente utili, ossia in compiti a servizio della collettività, laddove le condizioni lo permettano e su delibera del Consiglio di Classe o del Rettore.
- d. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari vengono riportati nel registro elettronico, in modalità visibile alle famiglie, che sono tenute alla visione dello stesso.

Art. 1**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Si riportano di seguito i comportamenti scorretti, i relativi provvedimenti disciplinari, nonché gli organi competenti ad irrogarli sulla base dei principi e dei criteri sopra descritti.

SEZIONE 1**RICHIAMI VERBALI E NOTE DISCIPLINARI**

DESCRIZIONE DEL COMPORAMENTO SCORRETTO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
a. Condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione; b. scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti, gli educatori o il personale A.T.A.; c. disturbo durante le lezioni; d. mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità; e. uso non autorizzato del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività; f. atteggiamenti non composti e/o disordinati tali da creare rischi per la sicurezza; g. abbigliamento o look non consoni all'ambiente scolastico; h. danneggiamento con lieve danno a oggetti di proprietà della scuola o di altri arredi o strutture scolastiche; i. infrazione del divieto di fumo (con pena pecuniaria a norma di legge); j. <i>cheating</i> .	a. Richiamo verbale; b. nota sul diario personale e/o registro elettronico. c. in caso di comportamento reiterato, in progressione e/o in proporzione alla gravità: – richiesta di colloquio con la famiglia; – segnalazione al Rettore con richiesta di ammonizione; dopo 3 ammonizioni sul registro elettronico il Coordinatore inoltra la segnalazione al Consiglio di Classe, che si riserva la facoltà di determinare ed erogare la sanzione disciplinare adeguata. d. In caso di uso non autorizzato del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le attività: – nota sul registro elettronico; – ritiro del dispositivo con recupero da parte di un familiare.	Docente Educatore Rettore

SEZIONE 2
SANZIONI FINO ALL'ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO DA UNO A CINQUE GIORNI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
<p>a. Allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche, formative e educative;</p> <p>b. falsificazione o alterazione di firme o documenti scolastici;</p> <p>c. turpiloquio, ingiurie, offese verbali e non verbali;</p> <p>d. danneggiamento oneroso di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri;</p> <p>e. violazioni alle norme di sicurezza generali e a quelle previste dal <i>Piano Scuola Covid19</i>;</p> <p>f. furto di oggetti di proprietà dell'Istituto o di altri;</p> <p>g. comportamenti che offendano il senso del pudore;</p> <p>h. mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza, di puntualità e mancanza di rispetto nei confronti dell'Istituzione Educativa;</p> <p>i. forme di aggressività, prevaricazione e discriminazione (es.: esclusione dal gioco, critiche immotivate, eccessivo controllo, prese in giro, false accuse, voci diffamatorie);</p> <p>j. violazioni alle norme del Documento di <i>ePolicy</i>, della <i>Netiquette</i> e del <i>Vademecum Privacy</i>;</p> <p>k. comportamenti occasionali assimilabili a forme di bullismo e cyberbullismo (si veda anche il Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo).</p>	<p>a. Ammonizione scritta sul registro elettronico;</p> <p>b. sospensione da uno a cinque giorni;</p> <p>c. in caso di comportamento reiterato, in progressione e/o in proporzione alla gravità, cfr. sez. 3.</p>	<p>Consiglio di Classe nella sua composizione allargata presieduto dal Rettore</p>

SEZIONE 2.1
ALLONTANAMENTO TEMPORANEO E DEFINITIVO DALLE ATTIVITA' SEMICONVITTUALI

DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
<p>a. Reiterato comportamento scorretto durante le attività semiconvittuali, tale da pregiudicare alla classe un clima idoneo al prosieguo delle stesse;</p> <p>b. recidive plurime al comportamento scorretto, seguenti al provvedimento dell'allontanamento giornaliero da semiconvitto.</p>	<p>a. Ammonizione dell'educatore sul registro elettronico e allontanamento giornaliero dal semiconvitto previa comunicazione alla famiglia;</p> <p>b. in caso di comportamento reiterato, in progressione e/o in proporzione alla gravità, dichiarazione di non idoneità alle attività del semiconvitto.</p>	<p>Rettore o suo delegato</p> <p>Consiglio di Classe nella sua composizione allargata presieduto dal Rettore</p>

SEZIONE 3
ALLONTANAMENTO DALL'ISTITUTO DA SEI A QUINDICI GIORNI

DESCRIZIONE DEL COMPORTEMENTO SCORRETTO	TIPO DI PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
a. recidività e/o forme particolarmente gravi dei comportamenti contemplati nella Sezione 2; b. molestie, anche di carattere sessuale; c. consumo e/o diffusione di sostanze alcoliche e stupefacenti; d. atti di violenza diretti (percosse, estorsione, minacce, lesioni personali); e. acquisizione e pubblicazione non autorizzata di foto e video, mediante l'uso di apparecchiature elettroniche e digitali; f. atti di bullismo e cyberbullismo, ossia comportamenti prepotenti e violenti da parte di uno o più alunni ai danni di uno o più compagni, caratterizzati da intenzionalità, persistenza nel tempo e asimmetria nella relazione, anche attraverso la rete. (si veda anche il Regolamento d'Istituto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo).	Allontanamento dall'istituto da sei a quindici giorni.	Consiglio di Classe nella sua composizione allargata presieduto dal Rettore

SEZIONE 4
SANZIONI DI GRAVITÀ MAGGIORE

Per le sanzioni che determinano:

- a. l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- b. l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- c. l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi,

si fa riferimento all'art.4, comma 9 del D.P.R. 24/6/1998 e successive modifiche.

Art. 2

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue:

1. contestazione formale dei fatti da parte dell'Istituto;
2. esercizio del diritto di difesa da parte dello studente e/o della famiglia;
3. valutazione, decisione ed eventuale emissione del provvedimento disciplinare.

Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con

attività in favore della comunità scolastica.

In caso di sanzione con sospensione sarà cura del Rettore o del Coordinatore di classe dare comunicazione alle famiglie.

Art. 3

ORGANO DI GARANZIA DELLA SCUOLA e IMPUGNAZIONE

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso (da parte degli studenti nei Licei e da parte dei genitori nella Scuola Sec. di I Grado) ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione. Si tratta di un organismo terzo, che ha il compito di intervenire quando vi siano due parti (persone o gruppi) che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti.

L'Organo di Garanzia è presieduto dal Rettore ed è composto da:

- Scuola Sec. di I grado: **un docente** designato dal Collegio dei Docenti; **un educatore** nominato dal Collegio degli Educatori e **due genitori eletti** dai rappresentanti dei consigli di classe. Per ogni rappresentante si deve prevedere un sostituto.
- Licei: **un docente** designato dal Collegio dei Docenti, **un educatore** nominato dal Collegio degli Educatori, **un rappresentante** eletto dagli studenti e **un genitore** eletto dai rappresentanti dei Consigli di Classe. Per ogni rappresentante si deve prevedere un sostituto.

L'Organo di Garanzia d'Istituto dura in carica due anni scolastici. Decide entro il termine di 10 giorni sui ricorsi presentati contro le sanzioni comminate e sui conflitti relativi alla corretta applicazione e/o violazione dello Statuto. Prima di prendere una decisione ha il compito sia di discutere con le parti, sia di farle discutere fra loro per aiutarle a comprendere le reciproche ragioni e torti e per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti all'Organo di Garanzia è segreto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita l'astensione.

Art. 4

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

L'ulteriore fase impugnatoria è di competenza dell'Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, che interviene sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse, secondo la procedura indicata nello Statuto stesso.